

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il veicolo estero per risparmiare imposte. Ma si può?

di **Ennio Vial**



La **delocalizzazione** all'estero è un fenomeno ormai consolidato ed inarrestabile. Le vicende geo politiche degli ultimi periodi potranno portare ad un **ridisegno geografico di questa esternalizzazione**, ma non potranno certo interrompere un processo ormai consolidato.

La **delocalizzazione** può comportare, anche, più o meno significativi **risparmi fiscali**.

Questo contesto, tuttavia, porta taluni a pensare che sia **sufficiente costituire una società estera in un Paese a fiscalità più bassa** rispetto a quella italiana per poter **usufruire di una riduzione del carico tributario**.

Non è **infrequente**, nella pratica professionale, di sentirsi porre la seguente richiesta: *“Dottore, so che lei si occupa di fiscalità internazionale. Vorrei costituire una società all'estero per pagare meno imposte”*.

A fronte di tale intenzione, tuttavia, non si può far seguire, di solito, **né una effettiva localizzazione produttiva**, né, almeno, una delocalizzazione personale, ossia, un **trasferimento della residenza fiscale** della persona fisica all'estero.

Il progetto di **riorganizzazione** diventa, quindi, molto basico e si sostanzia nella costituzione di una **società in un Paese con una fiscalità più mite della nostra**, generalmente amministrata da soggetti italiani o da teste di legno locali, che fattura **mere triangolazioni se non addirittura prestazioni inesistenti**.

Di fronte a queste richieste, il professionista, superata una fase di iniziale tristezza connessa al fatto che una richiesta di **consulenza** in materia di fiscalità internazionale avrebbe potuto portare l'analisi di una serie di **questioni ben più interessanti e professionalmente appaganti**, non può far altro che **dare risposta negativa**.

Senza scomodare in questa sede questioni quali la **fatturazione di operazioni inesistenti**, ci si può semplicemente limitare a constatare che una società estera così impostata può, a seconda dei casi, essere **“attaccata” dall’Amministrazione finanziaria**, sotto due diversi punti di vista:

- **l’esterovestizione;**
- **l’interposizione.**

È banale osservare che una **società amministrata in Italia è considerata fiscalmente residente nel nostro paese in base all’[articolo 73, comma 3, Tuir](#)**. La **Convenzione** contro le doppie imposizioni non potrà essere di aiuto.

Sul tema, inoltre, **non va trascurata nemmeno la recente [risposta ad interpello n. 82/2022](#)** che ha ritenuto **interposta una società di capitali inglese che fatturava i compensi per diritti all’immagine del socio**, da poco trasferitosi in Italia.

Ad ogni buon conto, **questi fenomeni vengono contrastati anche dalla mera applicazione della normativa interna**.

L’**[articolo 110, comma 7, Tuir](#)**, in tema di **transfer pricing**, stabilisce che **le imprese localizzate in Paesi diversi** devono comportarsi come **parti indipendenti** e conseguire, quindi, **margini di profitto in proporzione alle funzioni svolte** ed ai rischi assunti. La conseguenza è che una società che non fa niente, **non avrà alcun margine di utile**.

Un’ulteriore norma da considerare, inoltre, è anche quella relativa alla **disciplina cfc di cui all’[articolo 167 Tuir](#)**.

Una società estera controllata che svolge un’**attività passiva in un Paese a fiscalità privilegiata** comporta la **tassazione per trasparenza dei redditi da questa prodotta in capo al socio italiano controllante**.

Quand’anche **la tassazione per trasparenza fosse esclusa per assenza di una vera e propria attività passiva i dividendi impatriati sarebbero**, se provenienti da Paesi diversi dalla Ue o dallo Spazio economico che scambia informazioni, considerati **paradisiaci**.